



CITTA' di BONDENO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

ART. 1 OGGETTO

- a) Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella Legge. 07 dicembre 2012 n. 213, disciplina le modalità di controllo sulla gestione finanziaria, i controlli sugli equilibri finanziari, i controlli di regolarità amministrativa e contabile, nonché gli obblighi di trasparenza.

TITOLO I – RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO

ART. 2 RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

- a) Ad inizio mandato ed entro 90 giorni dalla proclamazione del sindaco, viene redatta la relazione d'inizio mandato, a cura del Segretario Generale e del Dirigente finanze che la sottoscrivono;
- b) La Relazione è inviata a cura del Segretario Generale al Sindaco, all'Organo di Revisione, al Consiglio Comunale.

ART. 3 RELAZIONE DI FINE MANDATO

- a) A fine mandato ed entro 90 giorni antecedente la data di scadenza del mandato, è predisposta apposita relazione di fine mandato, a cura del Segretario Generale e del Dirigente finanze e firmata dal Sindaco;
- b) Entro e non oltre 10 giorni dopo la sottoscrizione della relazione, la stessa deve essere certificata dall'Organo di Revisione e, nello stesso termine, inviata al Tavolo Tecnico Istituzionale, se convocato, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;
- c) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale si applica il 3° comma art. 4 del Decreto Legislativo 149/2011;
- d) La relazione, sottoscritta dal Sindaco, è trasmessa entro 10 giorni dalla sottoscrizione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- e) La relazione di fine mandato viene redatta nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 4, dell'art. 4 del Decreto Legislativo 149/2011.

ART. 4 PUBBLICAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO

- a) La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- b) In caso di mancata pubblicazione della relazione, il Sindaco è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, sulla pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

ART. 5
MANCATA REDAZIONE O PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE
MANDATO

- a) In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, sul sito istituzionale del Comune, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Dirigente finanze e al Segretario Generale, è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.

TITOLO II – CONTROLLI

ART. 6
PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

- a) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Dirigente interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Dirigente della ragioneria in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono inseriti nella deliberazione;
- b) Nel caso di vacanza, assenza od impedimento del Dirigente o suo sostituto, il parere è espresso dal Segretario Generale;
- c) Il Segretario Generale, i dirigenti e/o loro sostituti, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;
- d) Se la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo delle deliberazioni.

ART. 7
CONTROLLI INTERNI

- a) Il controllo interno deve assicurare la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) Il sistema dei controlli interni deve rispondere ai seguenti obiettivi:
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Dirigente Finanze, nonché l'attività di controllo da parte dei Dirigenti.

ART. 8
ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

- a) E' istituito l'Ufficio per i controlli interni così composto:
 - Segretario Generale;
 - Dirigenti;
 - Responsabile Ufficio Affari legali;
- b) L'Ufficio per i controlli interni, in forma singola o collegiale, partecipa alla organizzazione dei controlli interni ed agli adempimenti previsti per ogni singola tipologia di controllo;
- c) I soggetti di cui al comma a) rispondono in via disciplinare della mancata adozione di strumenti e metodologia di controllo.

ART. 9
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO

- a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale;
- b) Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica;
- c) La proposta viene trasmessa al Dirigente del Servizio Finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità dell'ente.

ART. 10
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
CONTROLLO SUCCESSIVO

- a) Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato, in fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale;
- b) Sono soggetti a controllo successivo, con modalità stabilite autonomamente dal Segretario Generale, determini, contratti, autorizzazioni, attestazioni, ed ogni altro atto che ritenga opportuno controllare;
- c) Le risultanze del controllo di cui al punto precedente sono trasmesse ogni sei mesi a cura del Segretario Generale, unitamente alle direttive cui conformarsi, nei casi di riscontrate irregolarità, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, all'Organo di Valutazione, al Consiglio Comunale.

ART. 11
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
PARAMETRI DI CONTROLLO

- a) Il controllo di regolarità amministrativa è svolto secondo i seguenti parametri:
 - semplificazione del linguaggio;
 - omogeneizzazione a livello di Ente dei modelli e testi;
 - corretta informazione e pubblicazione atti;
 - rispetto termini di avvio del procedimento;
 - adeguatezza motivazionale;

- imparzialità e pari trattamento;
- rispetto normativa vigente.

ART. 12
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE – RESPONSABILITA'

- a) Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica;
- b) Il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;
- c) Il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance e il piano degli obiettivi, insieme al controllo di gestione, sono predisposti sotto il controllo del Dirigente finanze con il coinvolgimento del Segretario e dei Dirigenti attraverso la Conferenza dei Dirigenti;
- d) I parametri di valutazione della gestione sono individuati all'interno del PDO, PEG e PDP, attraverso gli indicatori di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza individuati ad inizio legislatura e/o anno finanziario.

ART. 13
CONTROLLO DI GESTIONE

- a) Il Controllo di gestione è orientato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) Il controllo di gestione viene svolto con cadenza quadrimestrale dalla Conferenza dei Dirigenti composta da tutti i Dirigenti e dal Segretario Generale; le informazioni sono desunte dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano degli Obiettivi e dal Piano delle Performance elaborate e valutate in sede di Conferenza dei Dirigenti;
- c) Le risultanze della verifica periodica del controllo di gestione sono parte integrante del referto di gestione di cui all'art. 15 (Rendicontazione);
- d) Il referto quadrimestrale del controllo di gestione viene valutato dalla Giunta ai fini delle eventuali adozioni di conseguenti provvedimenti, al fine di riorientare l'azione amministrativa ed è trasmesso all'Organo di Revisione.

ART. 14
CONTROLLO DI CONGRUENZA TRA OBIETTIVI E RISULTATI

- a) Il controllo di congruenza tra obiettivi e risultati viene svolto attraverso il PDO, il PEG, il PDP, i Programmi Urbanistici, Ambientali ed altri strumenti di programmazione, controllo di gestione e controlli interni;
- b) Il controllo di congruenza valuta gli scostamenti tra le previsioni contenute nel programma di mandato e nelle RPP e gli obiettivi raggiunti;
- c) Il Segretario Generale è responsabile del controllo di congruenza e si avvale dei Dirigenti per l'elaborazione della verifica semestrale.

ART. 15
RENDICONTAZIONE

- a) Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, trasmette semestralmente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie e della Corte dei Conti;
- b) Il referto di cui al punto precedente è inviato contestualmente al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 16 LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

- a) Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Dirigente sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- b) Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

ART. 17 CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE

- a) I contratti di servizio stipulati dal Comune con le società controllate, ad esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturali, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis, della Legge 133/2008.

TITOLO III – EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 18 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- a) Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente finanze, il quale agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia, prevedendo il coinvolgimento attivo del Sindaco e della Giunta, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le rispettive responsabilità;
- b) Il controllo di cui al punto precedente è svolto mediante la vigilanza dei Revisori dei Conti dell'Ente locale che possono impartire direttive in tal senso;
- c) Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità e dalla normativa vigente.

ART. 19 MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- a) Il controllo sugli equilibri finanziari si svolge tenendo conto dei seguenti indicatori:
 - utilizzo anticipazioni di tesoreria;

- disequilibrio parte corrente del bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi per conto terzi;
 - spesa per gli organi politici ed istituzionali;
 - obiettivi patto di stabilità;
 - vincoli all'indebitamento e alle sostenibilità dell'indebitamento;
 - partecipazione in società controllate;
 - andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni;
- b) In caso di accertato squilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, il Consiglio adotta, entro 60 giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio;
- c) I provvedimenti di cui al punto precedente sono trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- d) In caso di mancata trasmissione dei suddetti provvedimenti di verifica negativa alla Sezione Regionale della Corte dei conti, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

ART. 20 CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

- a) Le situazioni che danno luogo a condizioni strutturalmente deficitarie sono disciplinate agli art. 242 e seguenti del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 3 della Legge 213 del 07.12.2012 e dal regolamento di contabilità.

ART. 21 PARERI DEI REVISORI DEI CONTI

- a) L'organo di revisione svolge le funzioni previste dall'art. 239 del TUEL 267/2000 come modificato all'art. 3 della L. 213/2012 e dal Regolamento di Contabilità, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) L'Organo di Revisione esprime pareri in materia di
- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c) Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile;

- d) Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di Revisione.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 22 NORME FINALI E DI RINVIO

- a) Le norme del presente regolamento che disciplinano i controlli di gestione, e gli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso, ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL